

CASS. PEN. SEZ. V, SENT., (UD. 19-05-2010) 28-07-2010, N. 29752

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente

Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere

Dott. OLDI Paolo - Consigliere

Dott. SAVANI Piero - Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) C.R.A. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 377/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 11/06/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

Udito il difensore dell'imputato avvocato Mirabella Diego, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

La Corte di Cassazione:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

C.R.A. è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui *all'art. 483 c.p.* dalla Corte di Appello di Catania che, con sentenza emessa in data 11 giugno 2009, aveva riformato la sentenza emessa in primo grado dal GUP presso il Tribunale della stessa Città che aveva assolto il C. perchè il fatto non sussiste.

Il C. era stato accusato di avere, in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiesta da una azienda ospedaliera per la partecipazione ad una gara a pubblico incanto, dichiarato, contrariamente al vero, che tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza della società erano immuni da precedenti penali.

Con il ricorso per cassazione C.R.A. deduceva la inosservanza ed erronea applicazione del *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 1, 38, 46 e 76* in relazione *all'art. 483 c.p.*

Osservava il ricorrente che la dichiarazione incriminata non poteva considerarsi dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del *D.P.R. n. 445 del 2000* perchè mancava il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità.

Inoltre la dichiarazione di cui trattasi non recava nemmeno la precisazione che essa era resa ai sensi del *D.P.R. n. 445 del 2000*.

Il ricorrente deduceva, infine, il vizio di motivazione avendo la Corte di secondo grado rinviato alla motivazione della impugnazione proposta dal Procuratore Generale.

Con memoria difensiva tempestivamente depositata il ricorrente insisteva nelle tesi prospettate e richiamava a sostegno una recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del 15 settembre 2009 n. 823.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da C.R. A. non sono fondati.

Premesso che, come riconosce lo stesso ricorrente, la dichiarazione in atti proviene con certezza dall'imputato, essendo stata da lui stesso sottoscritta con allegata fotocopia del documento di identificazione, va detto che sussistono anche gli altri elementi formali richiesti dalla legge per considerare siffatta dichiarazione come sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi e per gli effetti previsti dal *D.P.R. n. 445 del 2000*.

In effetti, pur non dovendo una tale dichiarazione contenere formule sacramentali, è certamente vero che dalla dichiarazione deve emergere che il dichiarante abbia fatto la dichiarazione nella piena consapevolezza delle responsabilità, anche penali, connesse alla falsità della dichiarazione stessa.

Questa è la tesi sostenuta dal ricorrente e questi sono gli indirizzi giurisprudenziali che emergono dalle massime delle sentenze, amministrative e penali, richiamate dallo stesso.

Il Collegio condivide siffatto orientamento e ritiene che la Corte di Appello di Catania abbia fatto buon governo delle norme del [D.P.R. n. 445 del 2000](#) e delle consolidate interpretazioni delle stesse fornite dagli organi giurisdizionali.

In effetti la Corte di merito, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha correttamente ritenuto che la suddetta dichiarazione contenesse i requisiti richiesti dalla legge.

La conclusione è, peraltro, corretta perchè, se soltanto si rilegge l'art. 15 del bando della gara in discussione, si può notare che, oltre ad altri elementi che qui non interessano, era richiesta una dichiarazione autografa redatta ai sensi del [D.P.R. n. 445 del 2000](#),attestante sotto la responsabilità penale prevista in caso di dichiarazioni mendaci.....che il titolare o gli amministratori ed i soci della ditta non si trovino in una delle condizioni previste.....

Ed allora come è possibile sostenere, in siffatta situazione, che non vi era il richiamo alle sanzioni penali previste dalla L. n. 445 del 2000 in caso di dichiarazioni mendaci? Il richiamo alla responsabilità penale ai sensi della legge più volte richiamata era, infatti, assai chiaro e preciso, essendo non determinante la mancata specifica indicazione del [D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 48 e 76](#), apparendo più che sufficiente il richiamo alla responsabilità penale da tale legge prevista. Nessun dubbio vi può, quindi, essere sul fatto che il dichiarante si sia assunto consapevolmente la responsabilità, anche penale, di una dichiarazione mendace in ordine alla insussistenza di precedenti condanne penali di soci ed amministratori, posto che prima di effettuare una siffatta dichiarazione competeva all'imputato l'onere di accertarsi della veridicità dei fatti sui quali verteva la dichiarazione stessa.

Del tutto corretta appare, pertanto, l'affermazione di responsabilità della Corte di merito ed immune da manifeste illogicità la motivazione posta a sostegno della decisione, posto che il richiamo alla motivazione di provvedimenti conosciuti e/o conoscibili dall'imputato, come è nel caso di una impugnazione del Procuratore Generale che viene notificata alla parte, è certamente legittimo.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.

[P.Q.M.](#)

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.